

A.R.T.E. LA SPEZIA

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

- PREMESSA pag. 2
- CODICE ETICO pag. 3
- ORGANISMO DI VIGILANZA pag. 22

* * * * *

PARTE SPECIALE

- DESCRIZIONE DEI REATI pag. 31
 - REATI SOCIETARI pag. 31
 - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO pag. 45
 - DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA pag. 50
 - REATI AMBIENTALI pag. 52
 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE pag. 63
 - REATI INFORMATICI pag. 79
- MODULO SEGNALAZIONE all'OdV pag. 88

PARTE GENERALE

PREMESSA

L'Azienda Regionale Territoriale per la Provincia della Spezia (di seguito A.R.T.E.) è un ente Pubblico economico, strumentale della Regione Liguria, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile.

Essa è subentrata agli ex I.A.C.P. ed è ente attuatore e gestore degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica. Svolge inoltre un ruolo di supporto alla Regione e agli EE.LL. per la progettazione e l'attuazione di interventi sul territorio.

Allo scopo di rendere trasparente l'attività posta in essere da A.R.T.E., è stato adottato un Codice Etico, quale insieme dei principi etici che regolano l'attività aziendale .

A.R.T.E. ritiene che l'osservanza di principi di comportamento basati su valori etici sia di fondamentale importanza per la crescita economica, nonché per l'affidabilità della gestione e l'immagine della stessa Azienda.

Il presente Modello si pone, dunque, quale fonte interna gerarchicamente sovraordinata alle altre ed informa, con i propri principi, l'insieme di regole e di procedure di cui si è dotata l'Azienda.

Inoltre, l'insieme dei principi enunciati dal Codice Etico è fondamentale per la prevenzione dei comportamenti illeciti previsti dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e costituisce formalmente una componente integrante dello stesso Modello di organizzazione, gestione e controllo.

A.R.T.E. intende condurre le proprie attività con integrità e con rispetto degli interessi altrui. Ciò mantenendo e sviluppando il rapporto di fiducia con tutte le categorie di individui, gruppi o istituzioni comunque interessati all'attività aziendale: i dipendenti, i collaboratori, gli utenti, i fornitori, le istituzioni, le associazioni di categoria, e qualsiasi altro soggetto comunque interessato all'attività dell'Azienda.

"Destinatari" sono tutti coloro che operano per A.R.T.E.: l'Amministratore Unico, i dirigenti, i dipendenti, nonché tutti i collaboratori esterni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di A.R.T.E..

Tali soggetti sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico e del MOG 231/2001, a contribuire alla sua attuazione ed alla diffusione dei principi in esso sviluppati, promuovendone il rispetto anche da parte di tutti coloro con i quali intrattengano relazioni di ogni tipo.

L'attuazione del Codice Etico e del Modello organizzativo è demandata all'Amministratore Unico , il quale si avvale allo scopo dell'organo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 (di seguito "ODV").

A.R.T.E. LA SPEZIA

CODICE ETICO

1) I VALORI ETICI NELL'ATTIVITA' DI A.R.T.E. LA SPEZIA

- 1.1) I VALORI ETICI**
- 1.2) DILIGENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO**
- 1.3) CONOSCENZA E TRASMISSIONE DEL CODICE ETICO**

2) PRINCIPI ETICI

- 2.1) RESPONSABILITA'**
- 2.2) CORRETTEZZA**
- 2.3) IMPARZIALITA' ED UGUAGLIAZA**
- 2.4) SPIRITO DI SERVIZIO**
- 2.5) DILIGENZA, ACCURATEZZA E RISERVATEZZA**
- 2.6) EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA' DEI SERVIZI**
- 2.7) VALORE DELLA REPUTAZIONE E DELLA CREDIBILITA' AZIENDALE**
- 2.8) TRASPARENZA**

3) RISORSE UMANE

- 3.1) VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE**
- 3.2) RAPPORTI CON IL PERSONALE**
- 3.3) TUTELA DELLA PERSONA**
- 3.4) DOVERI DEL PERSONALE**

4) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

- 4.1) NEI RAPPORTI CON I CLIENTI ED I CONCORRENTI**
- 4.2) NEI RAPPORTI CON IL PERSONALE**
- 4.3) NEI RAPPORTI CON I PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO, I FORNITORI E I PARTNERS**
- 4.4) NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
- 4.5) NELLE RELAZIONI CON L'AUTORITA' DI VIGILANZA**
- 4.6) NEL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE O PRIVILEGIATE**
- 4.7) NELLE RELAZIONI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE**
- 4.8) NELLA TENUTA DELLA CONTABILITA' E NELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE**
- 4.9) NELLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE**

- 4.10) NELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE
- 4.11) NELLA PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DELL'AMBIENTE
- 4.12) NEI RAPPORTI CON LA REGIONE LIGURIA
- 4.13) REGALI, OMAGGI E BENEFICI
- 4.14) USO DI RISORSE INFORMATICHE

5) MODALITA' DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

- 5.1) PREVENZIONE
- 5.2) CONTROLLO, SEGNALAZIONE E VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO
- 5.3) SANZIONI
- 5.4) CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

6) AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICAZIONE E RELATIVE SANZIONI

- 6.1) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO
- 6.2) MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
- 6.3) MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
- 6.4) MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI
- 6.5) SISTEMA DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI ETICI E DI CONTROLLO

7) DISPOSIZIONI FINALI

1) I VALORI ETICI NELL'ATTIVITA' DI A.R.T.E LA SPEZIA

1.1) I VALORI ETICI

Nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, A.R.T.E. promuove la comprensione e la condivisione dei propri valori etici presso tutti i Destinatari, che si impegnano a rispettare i principi comportamentali presenti nel Codice Etico, basati sui valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza, riconoscendo la centralità delle risorse umane e la responsabilità sociale dell'Azienda.

Ai fini del rispetto e dell'osservanza dei valori etici individuati da A.R.T.E. è stato istituito un Comitato Etico nominato dall'Amministratore Unico con Decreto n. 115 del 7/7/2014.

1.2) DILIGENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'Azienda.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da A.R.T.E. e dai collaboratori di questa dai quali gerarchicamente dipende.

La grave, persistente violazione delle norme del Codice Etico, infatti, può ledere il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda e può condurre ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori, dal contratto collettivo di lavoro applicabile e dai codici disciplinari adottati dall'Azienda, cui il Codice Etico fa riferimento. In ogni caso restano ferme le sanzioni disciplinari/amministrative previste dal C.C.N.L. applicato da A.R.T.E..

1.3) CONOSCENZA E TRASMISSIONE DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è disponibile sul sito www.artesp.it.

È responsabilità dell'Amministratore Unico dell'Azienda nonché del Comitato Etico istituito assicurarsi che i valori etici e i principi comportamentali previsti nel presente Codice Etico siano comunicati a tutti i Destinatari e siano da questi compresi e rispettati.

I Destinatari sono tenuti a leggere e ad assicurare la piena comprensione del contenuto del Codice Etico e delle eventuali regole applicative che potranno essere rese disponibili a supporto dello stesso.

2) PRINCIPI ETICI

2.1) RESPONSABILITA'

La gestione dell'Azienda e l'intera sua attività si svolge nel più rigoroso rispetto dei seguenti principi etici generali.

A.R.T.E. ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative internazionali, comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali.

L'Amministratore Unico, i Dirigenti e i dipendenti di A.R.T.E., nonché gli altri Destinatari, sono pertanto tenuti a rispettare le leggi e le normative vigenti; in nessun caso, è ammesso perseguire

o realizzare l'interesse dell'Azienda in violazione delle stesse.

2.2) CORRETTEZZA

Il principio di correttezza implica il rispetto dei diritti, nonché delle leggi vigenti, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali.

In particolare, l'Amministratore Unico, i Dirigenti ed i dipendenti, nonché gli altri Destinatari, devono agire correttamente, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, intendendosi per tali, genericamente, tutte le situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Azienda.

2.3) IMPARZIALITA' ED UGUAGLIANZA

A.R.T.E. considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione, sia interna che esterna.

Nell'erogazione dei servizi riconosce a tutti eguaglianza di diritti senza alcuna discriminazione per età, sesso, salute, razza, nazionalità, opinioni politiche, appartenenze sindacali e credo religioso (se persone fisiche), o per dimensioni, poteri e competenze.

L'Azienda s'impegna a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la professionalità una garanzia per l'intera collettività ed una condizione determinante per raggiungere i propri obiettivi.

Pertanto, ricerca, selezione, assunzione e sviluppo di carriera rispondono soltanto a valutazioni oggettive della qualità lavorativa, senza discriminazione alcuna.

2.4) SPIRITO DI SERVIZIO

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, a comportarsi in modo tale da favorire l'erogazione di servizi di alto valore sociale e di utilità per la collettività.

A.R.T.E. orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri Utenti, fornendo ascolto e tempestiva risposta alle loro esigenze.

2.5) DILIGENZA, ACCURATEZZA E RISERVATEZZA

A.R.T.E. assicura il rispetto della normativa sulla privacy; si impegna, pertanto, a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui è in possesso.

Non saranno utilizzate informazioni riservate per finalità diverse da quelle in relazione alle quali sono state assunte.

I Destinatari del Codice Etico devono operare con diligenza, accuratezza e professionalità.

A.R.T.E. si impegna, altresì, a ridurre al minimo i disagi degli Utenti in caso di disservizi che si verificano per cause di forza maggiore.

2.6) EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA' DEI SERVIZI

A.R.T.E. persegue l'obiettivo di improntare ogni azione in funzione della massimizzazione della sua efficienza ed efficacia ed agisce nel dichiarato proposito di erogare ai propri Utenti servizi di

elevata qualità.

In tale ottica, indirizza le proprie attività di ricerca e sviluppo al costante miglioramento degli standards di qualità dei servizi.

I Destinatari del Codice Etico devono quindi fare in modo che ogni azione sia congrua e coerente alla soddisfazione dei bisogni e delle necessità cui è indirizzata e che ogni attività lavorativa venga svolta ricercando tendenzialmente la qualità e l'economicità della gestione delle risorse impiegate.

La trasparenza vuole essere la chiave di lettura di tutti i rapporti che i Destinatari intrattengono con i propri interlocutori, impegnandosi a fornire informazioni chiare, complete, tempestive e veritiere.

2.7) VALORE DELLA REPUTAZIONE E DELLA CREDIBILITA' AZIENDALE

Per A.R.T.E. la reputazione e la credibilità costituiscono preziose risorse immateriali da preservare e garantire in ogni manifestazione aziendale.

In tale prospettiva, l'Azienda ritiene che la buona reputazione e la credibilità favoriscano i rapporti interni ed esterni, in particolare quelli con gli EE.LL., con i beneficiari dei servizi erogati e con le altre Istituzioni.

2.8) TRASPARENZA

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione con l'uso di un linguaggio che deve essere, nei limiti delle esigenze tecniche, semplice e di facile comprensione.

Il sistema di verifica e di risoluzione dei reclami deve avvenire attraverso una comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva.

Nella formulazione dei contratti con l'utenza occorre sempre prevedere le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando il mantenimento delle condizioni di pariteticità con il cliente/utente. Quanto sopra nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui alla legge 241/1990 e s.m.i..

3) RISORSE UMANE

3.1) VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale.

A.R.T.E. promuove la crescita e lo sviluppo professionale, al fine di incrementare il patrimonio di competenze possedute nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, offrendo nei confronti dei dipendenti pari opportunità sulla base delle qualifiche professionali dei singoli.

A.R.T.E. ritiene, inoltre, che le risorse umane rappresentino un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'Azienda, ne riconosce l'importanza nel raggiungimento dei fini aziendali e ne rispetta

l'autonomia.

I Destinatari devono rispettare, nello svolgimento delle attività aziendali, principi di comportamento, basati sui valori etici precedentemente esposti.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Azienda può giustificare una condotta disonesta o illecita.

3.2) RAPPORTI CON IL PERSONALE

A.R.T.E. riconosce la centralità delle risorse umane, nella convinzione che il principale fattore di successo sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

Accanto alla formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del dipendente, è sviluppata anche la formazione ricorrente rivolta a tutto il personale e finalizzata allo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascuno, nonché alla piena valorizzazione delle risorse nell'ambito delle attività lavorative.

Nella gestione del personale sono assicurate a tutti pari opportunità, e garantito un equo trattamento, basato su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna.

In particolare, A.R.T.E. ribadisce il proprio impegno a:

- rispettare la normativa in materia di lavoro minorile;
- reprimere qualunque discriminazione sul luogo di lavoro a causa del sesso, della razza, della nazionalità, della religione, delle politiche sindacali e personali, delle condizioni economiche;
- non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo.

L'Azienda ribadisce, inoltre, il proprio impegno a preservare la salute e l'integrità morale e fisica del proprio personale e dei propri collaboratori, anche mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza richieste dalle disposizioni normative vigenti in materia e dall'evoluzione tecnologica, volte a garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

3.3) TUTELA DELLA PERSONA

L'Azienda si impegna a tutelare l'integrità morale del personale, assumendo le iniziative opportune per evitare che subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

Per questo motivo salvaguarda il personale da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro, interne o esterne, così come non è tollerato, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro, prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti.

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono richiesti professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco. Del

resto, le dinamiche che caratterizzano il contesto nel quale l'Azienda si muove richiedono l'adozione di comportamenti trasparenti.

3.4) DOVERI DEL PERSONALE

Ogni dipendente o collaboratore è obbligato a rispettare il Codice Etico.

Nell'espletamento dei propri compiti essi devono operare con criteri di trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con i colleghi al perseguimento degli obiettivi comuni.

Inoltre, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, essi improntano la propria attività al più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori; assumono nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione.

Infine, considerano la riservatezza principio vitale dell'attività dagli stessi espletata.

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è obbligo specifico di ogni dipendente, il quale è tenuto a segnalare al Comitato Etico:

- qualunque violazione – realizzata in ambito aziendale - di norme di legge o di regolamento, ovvero del presente Codice Etico;
- ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle prestazioni, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti.

È vietato ai dipendenti:

1. il perseguimento di interessi personali a detrimento di quelli aziendali;
2. lo sfruttamento del nome e della reputazione di A.R.T.E. a scopi privati ed analogamente lo sfruttamento a fini personali della posizione ricoperta all'interno dell'Azienda e delle informazioni acquisite nel corso delle prestazioni lavorative;
3. l'adozione di atteggiamenti che possano compromettere l'immagine dell'Azienda;
4. l'uso di beni dell'Azienda per scopi diversi da quelli ad essi propri;
5. il consumo inutile o l'impiego non razionale di mezzi e risorse;
6. la diffusione a terzi o l'uso a fini privati, o comunque improprio, di informazioni e notizie riguardanti A.R.T.E.;
7. l'espletamento di mansioni lavorative - anche a titolo gratuito - in contrasto o in concorrenza con l'Azienda.

4) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

4.1) NEI RAPPORTI CON I CLIENTI ED I CONCORRENTI

L'Azienda impronta la propria attività al pieno soddisfacimento dell'Utente.

A.R.T.E. si impegna a soddisfare i propri utenti in modo imparziale, nel rigoroso rispetto degli obblighi assunti con il presente Codice Etico.

A.R.T.E. instaura inoltre con gli utenti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed alla offerta della massima collaborazione.

Nei rapporti con gli utenti l'Azienda assicura correttezza e chiarezza, anche nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

I contratti e le comunicazioni dovranno essere chiari e formulati con linguaggio accessibile a tutti coloro cui è rivolto.

A.R.T.E. si impegna altresì:

- a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti;
- a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato all'utenza.

L'Azienda tutela la privacy dei propri utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nell'ottica di garantire un corretto e positivo rapporto con la propria clientela e l'utenza, A.R.T.E. si impegna inoltre ad addivenire alla tempestiva risoluzione, ove possibile, di eventuali reclami, avvalendosi di adeguati sistemi di comunicazione.

A.R.T.E. si adopera infine per scongiurare eventuali contenziosi giudiziari, impegnandosi a farvi ricorso unicamente laddove le proprie legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

4.2) NEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di un Ente che svolga attività economica. Per questo motivo, A.R.T.E. tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore nel contesto organizzativo dell'Azienda.

A.R.T.E. offre quindi pari opportunità a tutti i dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, sesso, razza, credo politico o sindacale.

Pertanto l'Azienda, per il tramite della struttura competente, seleziona, assume, retribuisce ed organizza i dipendenti sulla base di criteri di merito e di competenza.

Le politiche del personale sono rese disponibili attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale.

4.3) RAPPORTI CON I PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO, I FORNITORI E I PARTNERS

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nell'Azienda, devono agire in conformità ai valori etici di

A.R.T.E. nei confronti dei prestatori di lavoro autonomo, dei fornitori e dei partners.

Nella selezione e gestione dei prestatori di lavoro autonomo, dei fornitori e dei partners, e degli utenti degli alloggi, i Destinatari devono applicare criteri oggettivi e documentabili, ricercando il massimo vantaggio competitivo per la Azienda, sulla base della qualità e del prezzo del bene o servizio, senza alcuna discriminazione tra le potenziali alternative, nel rispetto delle leggi vigenti.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici, nella selezione dei prestatori di lavoro, dei fornitori, nonché dei beneficiari degli alloggi, A.R.T.E. adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni e non preclude ai prestatori di lavoro o ai fornitori o agli utenti, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi commesse dall'Azienda o per usufruire degli alloggi residenziali.

Nella selezione l'Azienda dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative, della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza, della rispondenza delle forniture al rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza.

Le relazioni con i fornitori dell'Azienda, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono informate alle norme del presente Codice Etico e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte di A.R.T.E., anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

A.R.T.E. predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore di acquisto di beni e servizi, di esecuzione di lavori nonché dei beneficiari degli alloggi residenziali.

Per quanto concerne i rapporti giuridici tra A.R.T.E. ed i beneficiari degli alloggi residenziali in questa sede si intendono richiamati i regolamenti regionali e comunali posti a fondamento degli stessi.

È previsto un accurato sistema di documentazione dell'intera procedura di selezione e di acquisto, tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione.

I Destinatari non devono accettare o cercare di ottenere dai prestatori di lavoro autonomo, dai fornitori e dai partners, o dagli utenti degli alloggi, benefici o agevolazioni che possano in qualche modo condizionare il proprio giudizio di selezione.

In nessun caso alcun soggetto dovrà essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio dell'Azienda.

Negli specifici casi in cui è ritenuto rilevante, i Destinatari devono accertarsi che i prestatori di lavoro autonomo, i fornitori e i partners accettino in maniera formale l'impegno al rispetto del Codice Etico, operino fattivamente in linea con quanto prescritto dal Codice stesso e osservino il

pieno rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro e non facciano in alcun modo ricorso a metodi e pratiche di lavoro che possano configurare fenomeni di sfruttamento, anche minorile.

4.4) NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ALTRE ISTITUZIONI

I rapporti di A.R.T.E. con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Istituzioni locali, nazionali, comunitarie e internazionali sono intrattenuti dai soli Destinatari, allo scopo incaricati, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei valori etici della Azienda.

A.R.T.E. presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo tale che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.

Allo stesso modo sono gestiti i rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni, di Pubbliche Amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche a carattere locale, nazionale o internazionale.

Nei casi di partecipazione a gare per l'erogazione di contributi o sovvenzioni, o in generale nel caso di richieste di una qualche utilità nei confronti della P.A., A.R.T.E. si propone di operare nel rispetto della legge, con massima trasparenza ed integrità.

Segnatamente, ai Destinatari del presente Codice Etico è fatto divieto di:

- promettere ovvero offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o dipendenti in genere della P.A. o di altre Istituzioni pubbliche, denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio, al fine di promuovere e favorire gli interessi propri e della Azienda, ovvero ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- esaminare o proporre opportunità di impiego, che possano in qualche modo avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni Pubbliche o pubblici funzionari, a titolo personale, o procurare in alcun modo utilità agli stessi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivate dalle Istituzioni Pubbliche o da pubblici funzionari.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni Pubbliche e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione Pubblica e della Pubblica Amministrazione interessata.

Qualora l'Azienda utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso le Pubbliche Amministrazioni, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide per i dipendenti dell'Azienda. Inoltre, nella scelta di detti consulenti, A.R.T.E. privilegerà criteri di professionalità, correttezza e

competenza, escludendo chiunque abbia rapporti organici o di dipendenza con la medesima, anche indirettamente per interposta persona, o vincoli di stretta parentela.

L'Azienda non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

4.5) NELLE RELAZIONI CON L'AUTORITÀ DI VIGILANZA

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Azienda e in considerazione della partecipazione della stessa, si impegnano, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza e legalità, a: 1. prestare la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti, nel corso dell'attività ispettiva eventualmente subita, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire; 2. non porre in essere, in generale, comportamenti che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella visione e messa a disposizione di documenti).

4.6) NEL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE O PRIVILEGIATE

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività i Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Azienda, che venissero a conoscenza di dati e informazioni riservate o privilegiate, si impegnano, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e imparzialità, a:

- rispettare la normativa vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali;
- in generale, astenersi dal mettere in atto alcuna condotta, utilizzando informazioni privilegiate, riservate e, come tali, non disponibili al pubblico, al fine di acquistare, vendere o compiere (anche per interposta persona) ovvero di consigliare ad altri il compimento di operazioni su strumenti finanziari;
- intraprendere attività o azioni che possano essere considerate in concorrenza con quelle della Azienda.

I Destinatari che venissero a conoscenza di un'informazione riservata, non devono comunicarla a terzi, se non per ragioni d'ufficio professionali e soltanto previa autorizzazione del responsabile di settore, nel rispetto della normativa vigente.

In generale, i Destinatari del presente Codice si impegnano ad uniformare la propria condotta, affinché la circolazione interna e verso terzi dei documenti attinenti le informazioni riservate sia organizzata in modo attento e scrupoloso, al fine di evitare pregiudizi nei confronti della Azienda ed indebite divulgazioni.

Inoltre, tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio devono considerarsi riservate ed essere utilizzate ai soli fini dello svolgimento della propria attività lavorativa. In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di consultare o utilizzare dati riservati a scopi non professionali.

L'Azienda garantisce comunque il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, secondo

quanto stabilito dalla normativa vigente ed in particolare dalla L. 241/90 e s.m.i. e dal d.lgs. 163/06 e s.m.i., anche attraverso l'adozione di apposito Regolamento di accesso agli atti amministrativi.

4.7) NELLE RELAZIONI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Azienda, si impegnano, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e imparzialità, a fornire informazioni a rappresentanti della stampa e dei mass media soltanto se autorizzati a tale scopo.

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di fornire collaborazione o supporto in maniera consapevole, finalizzata a: pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto le attività della Azienda ed idonei ad alterarne sensibilmente il valore della stessa; diffondere, mediante internet o altro mezzo di comunicazioni informazioni, voci o notizie false, fuorvianti o tendenziose che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti relative alla Azienda.

In ogni caso, l'informazione verso i *mass media* deve essere accurata, coordinata e coerente con i principi e le politiche dell'Azienda; deve rispettare le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale; deve essere realizzata con chiarezza e trasparenza.

4.8) NELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ E NELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE

A.R.T.E. si adopera affinché il sistema amministrativo - contabile sia affidabile ed in grado di rendere noti dati economici e finanziari accurati e dettagliati, al fine di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto i fatti di gestione, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e prudenza.

L'Azienda inoltre istituisce ed utilizza idonei strumenti per identificare, prevenire e gestire i rischi di qualsivoglia natura, le frodi e i comportamenti scorretti.

I Destinatari del presente Codice Etico si impegnano, altresì, affinché le rivelazioni contabili, i relativi documenti, e le varie scritture siano sempre fondati su informazioni precise, verificabili ed esaustive.

Le stesse devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento, nel rispetto dei vincoli esterni (norme di leggi e principi contabili), nonché delle politiche, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

I Destinatari del presente Codice che, sia direttamente o indirettamente, siano coinvolti nella formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste per legge, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali, al fine di fornire in generale un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Azienda.

4.9) NELLA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

I Destinatari, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, imparzialità e legalità, devono accertarsi che ogni decisione di business sia adottata nell'interesse e a vantaggio della Azienda, e pertanto, devono assicurarsi che siano escluse situazioni di possibile conflitto di interesse tra attività economiche personali e mansioni o ruolo nella Azienda.

Qualora i Destinatari si trovino in una situazione che, anche potenzialmente, possa costituire o determinare un conflitto d'interessi, devono segnalarla per iscritto e tempestivamente al superiore responsabile, affinché ne sia valutata l'effettiva presenza e definito l'eventuale intervento.

4.10) NELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE

È fatto divieto ai Destinatari di svolgere, negli orari di lavoro, attività che non siano strettamente connesse con i doveri d'ufficio e/o che entrino in conflitto con gli interessi della Azienda.

Segnatamente, è fatto divieto di utilizzare gli strumenti e le risorse aziendali per scopi o finalità illecite o in contrasto con i principi del Codice Etico.

In attuazione dei valori di legalità e prudenza, i Destinatari sono responsabili della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini aziendali.

4.11) NELLA PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DELL'AMBIENTE

A.R.T.E. pone particolare attenzione al tema della sicurezza e salubrità del lavoro nonché alla salvaguardia dell'ambiente.

A tal proposito, l'Azienda, in ossequio ai valori di legalità e prudenza, condanna ogni forma di comportamento che possa mettere a rischio la sicurezza e la salute delle persone e l'integrità e la salubrità dell'ambiente, in conformità alla normativa vigente in materia.

I Destinatari si impegnano inoltre a:

- prendersi cura della salubrità dell'ambiente, che potrebbe essere danneggiato dalle conseguenze derivanti dalle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e ai mezzi forniti dall'Azienda;
- prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e ai mezzi forniti da A.R.T.E.;
- segnalare al responsabile di settore eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di protezione e, in ogni caso, le altre eventuali condizioni di pericolosità, per sé, per gli altri e per l'ambiente, di cui viene a conoscenza.

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Azienda, si impegnano a non prestare, direttamente o indirettamente, alcun assenso a comportamenti, anche da parte di soggetti terzi, che non siano

in attuazione dei principi descritti, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa di detti soggetti. In particolare essi sono obbligati a segnalare potenziali ed evidenti situazioni di rischio di cui vengono a conoscenza, valutate secondo la diligenza del buon padre di famiglia, affinché l'Azienda sia messa in condizione di intervenire rapidamente per la prevenzione del rischio.

4.12) NEI RAPPORTI CON LA REGIONE LIGURIA

L'Azienda persegue gli obiettivi indicati dalla Regione Liguria e dalle istituzioni pubbliche di riferimento, collaborando efficacemente con gli organismi dalle stesse preposti. L'Azienda persegue detti obiettivi coniugandoli con la propria missione e con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di un operatore economico.

4.13) REGALI, OMAGGI E BENEFICI

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche di cortesia e ospitalità, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'Azienda.

Si precisa che tale norma concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

I regali offerti a terzi devono essere di modico valore e documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche, seguendo le procedure interne in materia di autorizzazione alla spesa. In ogni caso l'Azienda si conforma alle indicazioni rese dalla Regione Liguria con delibera del 28 febbraio 2014, che stabilisce il limite massimo di € 150,00 complessivi, quale importo oggetto di riconoscimento premiale.

I Destinatari del presente Codice Etico che ricevano regali o benefici non di modico valore sono tenuti a darne comunicazione al Comitato Etico, il quale ne valuterà l'adeguatezza e provvederà a pubblicizzare la politica dell'Azienda in materia.

4.14) USO DI RISORSE INFORMATICHE

Le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'Azienda, dal momento che assicurano la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività aziendali.

Tutte le informazioni che risiedono nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, sono di proprietà di A.R.T.E. e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento delle attività aziendali, secondo le modalità e nei limiti da essa previsti.

Anche per garantire il rispetto delle normative in materia di *privacy*, si persegue un utilizzo degli strumenti informatici e telematici corretto e limitato, evitandosi ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall'attività dell'Azienda; l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici è soggetto a monitoraggio e verifica da parte di A.R.T.E..

5) MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

5.1) PREVENZIONE

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali, tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, A.R.T.E. adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del Codice Etico da parte di qualunque soggetto che agisca in nome e per conto dell'Azienda.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l'Azienda adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati, A.R.T.E. adotta ed attua, altresì, un modello di organizzazione e gestione che preveda misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività, nel rispetto della legge e delle regole di comportamento del Codice, e ad eliminare tempestivamente le situazioni di rischio individuate.

5.2) CONTROLLI, SEGNALAZIONI E VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

A.R.T.E. adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti dei soggetti che agiscono per l'Azienda o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento del Codice Etico.

A.R.T.E. diffonde, a tutti i livelli, una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dell'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo.

A tal fine, l'Azienda promuove una positiva attitudine ai controlli da parte del Comitato Etico a tutti i livelli.

Per "controllo interno" si intende ogni strumento necessario o utile ad indirizzare, gestire e verificare le attività che si svolgono all'interno dell'Azienda, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, gestire in modo efficiente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo interno, attraverso l'insieme delle attività di verifica che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

Pertanto, tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare, verbalmente o per iscritto, eventuali inosservanze e violazioni del presente Codice Etico, da chiunque proveniente, al responsabile di settore, che informerà direttamente il Comitato Etico, che avrà a sua volta l'obbligo di garantire la riservatezza della segnalazione.

L'Azienda tutelerà gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possano andare incontro per avere riferito comportamenti non corretti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Gli autori di segnalazioni palesemente infondate e/o mendaci saranno soggetti a sanzioni.

La grave e persistente violazione delle norme del Codice Etico, da parte dei suoi Destinatari, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda e potrà determinare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e, nei casi di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il termine "grave inadempimento" si intende, ai fini del presente Codice Etico, un comportamento persistente di violazione del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione, dal quale derivino sanzioni a carico dell'Azienda.

5.3) LE SANZIONI

Il d.lgs. n. 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, ecc.), prevede che debba essere definito un adeguato sistema sanzionatorio nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e nel M.O.G..

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituirà illecito disciplinare o inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o funzionale o di collaborazione professionale, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto. Darà inoltre diritto all'Azienda di applicare le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicabile.

5.4) CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dovrà tenere conto dello status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate nel caso di violazione rilevata saranno proporzionate alla gravità delle stesse e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda che ricorra dolo, colpa, negligenza o imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante all'Azienda, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso a determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

6) AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICAZIONE E RELATIVE SANZIONI

6.1) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto delle norme di seguito indicate: Cod. Civ., Statuto dei Lavoratori, Legge n. 604/1966 e s.m.i., C.C.N.L..

Tutti i dipendenti, l'Amministratore Unico, i collaboratori, i fornitori, i consulenti anche esterni, nonché tutti coloro che, a qualunque titolo, entrino in rapporto con l'Azienda e, per tale ragione, sono obbligati all'osservanza del presente Codice Etico.

Ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., le sanzioni previste potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti dei Destinatari che pongono in essere illeciti disciplinari derivanti, ad esempio, da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal modello di organizzazione e gestione adottato dall'Azienda;

- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai protocolli vigenti, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;

- omessa vigilanza da parte dei responsabili di settore sul comportamento dei propri sottoposti, al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni previste dalle procedure aziendali;

- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione, nei riguardi dei soggetti preposti, ivi incluso l'OdV.

6.2) MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Codice Etico, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà determinare l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

La ripetuta violazione delle procedure interne, da parte del responsabile di settore, che sia diretta in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., potrà giustificare il suo licenziamento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del responsabile di settore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Azienda può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

6.3) MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Si intendono in questa sede riprodotte e trascritte le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicabile dall'Azienda.

6.4) MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori esterni, lavoratori autonomi e/o fornitori di A.R.T.E. valgono le seguenti disposizioni : ogni comportamento posto in essere da tali soggetti che risulti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal d.lgs. n. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Azienda.

6.5) SISTEMA DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI ETICI E DI CONTROLLO

A.R.T.E. ha istituito con Decreto n. 115/2014 un Comitato Etico al fine di:

- agevolare l'integrazione dei valori e comportamenti etici assunti all'interno dei processi decisionali aziendali
- monitorare la conformità delle azioni e dei comportamenti alle norme di comportamento
- suggerire la revisione delle procedure aziendali alla luce del Codice Etico e dell'aggiornamento di quest'ultimo.

Il Comitato Etico ha compiti consultivi e di indirizzo, ed è composto da soggetti interni all'Azienda nominati dall'Amministratore Unico.

In particolare, l'Organo ha il compito di:

- chiarire, mediante pareri consultivi, il significato e l'applicazione del Codice Etico;
- stabilire e diffondere le modalità operative attraverso cui chiunque possa comunicare notizie in merito a possibili violazioni del contenuto del Codice Etico;
- esaminare le notizie di violazioni ricevute, promuovendo le verifiche più opportune;
- tutelare, contro eventuali ritorsioni, coloro che segnalano comportamenti non corretti;
- comunicare i risultati delle verifiche alle strutture aziendali competenti per l'assunzione delle misure più opportune;
- individuare, d'intesa con la struttura aziendale competente, programmi di comunicazione e di formazione dei dipendenti finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi e dei contenuti del Codice Etico e degli aggiornamenti di quest'ultimo;
- proporre all'Amministratore Unico eventuali modifiche/integrazioni del Codice Etico;
- informare annualmente l'Amministratore Unico sull'attività svolta.

Nello svolgimento della propria attività, il Comitato Etico si avvale del supporto operativo delle competenti strutture aziendali.

7) DISPOSIZIONI FINALI

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice Etico ad opera di qualsiasi soggetto che intrattenga relazioni con l'Azienda, è tenuto ad informarne tempestivamente, per iscritto e in forma non anonima, il Comitato Etico, utilizzando anche la casella di posta elettronica creata a tale scopo: comitato.etico@artesp.it.

Il presente Codice Etico ha effetto immediato dalla data di relativa approvazione da parte dell'Amministratore Unico di A.R.T.E. e sino a successiva revisione. Al presente Codice Etico viene data la massima diffusione nei confronti di tutti i Destinatari, anche mediante inserimento nel sistema informatico aziendale.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) – art. 6 , comma 1 lett. b Dlgs 231/01

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza di A.R.T.E. La Spezia.

L'Organismo di Vigilanza di A.R.T.E. La Spezia è un organo collegiale composto da tre membri , dotati di comprovata competenza e professionalità, che possiedono tutti i requisiti non ostativi allo svolgimento della funzione cui sono preposti.

La scelta dei soggetti incaricati di ricoprire tale ruolo avviene tenuto conto del rispetto delle prescrizioni previste dal D.l.g.s. 231/2001 in tema di cause di ineleggibilità.

Sono cause di ineleggibilità ex D.L.g.s. 231/2001:

- *allorché il componente sia titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla società;*
- *allorché il componente sia stretto familiare di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;*
- *allorché il componente venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;*
- *allorché il componente venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:*
 - *per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;*
 - *per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale, che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;*
 - *in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001;*
- *in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza, allorché dal momento in cui al componente sia notificata l'inizio di azione penale, ai sensi degli artt. 405 e 415 bis c.p.p. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., o nel caso si proceda fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento, ai sensi degli artt. 529 e 530 c.p.p; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente;*
- *allorché il componente, se non dipendente, intrattenga, relazioni economiche con la società con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione.*

Nello svolgimento del suo compito di verifica e controllo l'OdV potrà avvalersi della collaborazione dei dipendenti di Arte La Spezia per consentire di disporre di un'immediata e approfondita conoscenza della struttura dell'Azienda e dell'organizzazione della sua attività, in ragione della loro

effettiva funzione aziendale.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico di A.R.T.E. La Spezia e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, che potrà essere eventualmente rinnovata per la medesima durata.

All'Organismo di Vigilanza si applicheranno le norme del codice civile in tema di mandato.

Il componente dell'OdV cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca. In particolare, può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti ad esso assegnati, o inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti di A.R.T.E. La Spezia, di sanzione interdittiva, a causa della sua inattività ingiustificata;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello organizzativo da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello, al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora intervenga, dopo la nomina, una qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Amministratore Unico, con le medesime modalità previste per la nomina.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specificità dei compiti che a esso fanno capo, delle previsioni del D.lgs 231/01 e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Federcasa, la scelta dell'OdV deve avvenire in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

In particolare, in considerazione anche delle citate Linee Guida, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

a) Autonomia.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'OdV è autonomo nei confronti di A.R.T.E., ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione.

Inoltre, l'OdV ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dell'Amministratore Unico e dei Destinatari.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'OdV è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha l'eventuale possibilità di

determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni proprie.

b) Indipendenza.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti dell'Ente.

c) Professionalità.

L'Organismo di Vigilanza è professionalmente capace e affidabile.

Ad esso devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale e organizzativa.

In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e di consulenza, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

d) Continuità d'azione.

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. Pertanto, nelle soluzioni operative adottate l'OdV garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e delle specifiche capacità professionali ad esso richieste, nello svolgimento dei suoi compiti potrà essere supportato da uno staff operativo (anche impiegato a tempo parziale), di cui ne determinerà i criteri di funzionamento ed organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti interni all'Azienda, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di A.R.T.E. La Spezia.

In ogni caso, l'OdV avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità, di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno o nello staff operativo di cui sopra, e di avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

All'inizio del proprio mandato, e con cadenza annuale, l'Organismo di Vigilanza presenterà all'Amministratore Unico di A.R.T.E. una richiesta di budget di spesa annuale da mettere a disposizione dell'Azienda e in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale (Importo) e l'Amministratore Unico non potrà ragionevolmente rifiutarsi di mettere a disposizione tale importo, che potrà essere utilizzato da parte dell'OdV in via autonoma per gli scopi previsti dal presente Modello;
- l'Importo dovrà coprire il compenso dei consulenti e/o collaboratori esterni con una previsione delle spese da sostenersi per l'esercizio delle loro funzioni.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'OdV) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza l'erogazione di somme in eccesso dell'importo, l'OdV dovrà formulare richiesta motivata all'Amministratore Unico, indicando con ragionevole dettaglio la richiesta dell'erogazione di somme in eccesso dell'Importo, le ragioni e i fatti sottostanti a tale richiesta e l'indicazione dell'insufficienza della somma costituente l'Importo per far fronte agli eventi o alle circostanze straordinarie. La richiesta di ulteriori fondi sarà vagliata ed approvata dall'Amministratore Unico.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di A.R.T.E. La Spezia è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;
- b. sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c. sull'opportunità di implementazione ed aggiornamento delle procedure di controllo interno in linea con quanto disposto dal Modello.

In particolare, l'OdV di A.R.T.E. La Spezia realizzerà le predette finalità attraverso:

- la verifica dell'adeguata attivazione delle procedure di controllo, con la precisazione, tuttavia, che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata ai Dirigenti e Responsabili di settore e forma parte integrante del processo aziendale;
- le ricognizioni dell'attività aziendale, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- la verifica dell'adeguata attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, procedure, chiarimenti o aggiornamenti;
- la raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni e segnalazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornamento della lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza o tenute a sua disposizione;

- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- il controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o del Dlgs. 231/2001 e la proposta dell'adozione delle misure più opportune;
- la segnalazione agli organi competenti di eventuali carenze del Modello e le proposte di ogni modifica o miglioramento;
- il coordinamento con i Dirigenti e i Responsabili dei settori aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ogni altro controllo periodico o mirato sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività che si renda opportuno (controlli *ex post*).

A tal fine l'OdV deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo.

Le direttive e le indicazioni espresse dall'Organismo di Vigilanza, per le aree di propria competenza, dovranno sempre essere tenute in debita considerazione da parte degli organi aziendali nell'espletamento delle proprie funzioni, in ordine alle questioni contemplate dal presente Modello.

Finalità

L'Azienda promuove chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del codice Etico, ovvero a:

- Amministratore Unico;
- Dipendenti;
- Revisori contabili;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per A.R.T.E. e siano sotto il controllo e la direzione dell'Azienda;
- coloro che, pur esterni alla Azienda, operino, direttamente o indirettamente, per A.R.T.E. (es. consulenti, fornitori, Utenti);

nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con A.R.T.E., al fine di effettuare la segnalazione. I Segnalanti, nei rapporti con A.R.T.E., e secondo quanto stabilito dal Modello e/o nel Codice Etico, devono evidenziare quanto previsto nel successivo paragrafo "Oggetto della Segnalazione".

Responsabilità e diffusione

Il Codice Etico è parte integrante del Modello e, dunque, è approvato dall'Amministratore Unico di A.R.T.E. che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarlo ed integrarlo.

È accessibile in formato elettronico nel sito internet aziendale www.artesp.it

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

Oggetto della segnalazione

Oggetto della Segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico di A.R.T.E.

Principi di riferimento

I Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di A.R.T.E.. L'OdV, in conformità al Codice Etico, impone che le segnalazioni siano di norma trasmesse in forma non anonima.

In ogni caso, L'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione solo le segnalazioni anonime, che contengono fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione indiretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Settore, i quali devono tempestivamente trasmettere in originale all'OdV quanto ricevuto, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma; tuttavia, per agevolare la compilazione è disponibile un fac-simile di *Modulo di segnalazione*, sul sito internet dell'Azienda riprodotto in calce

alla presente.

L'OdV, quale responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della normativa sulla privacy, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni, inoltrate tramite modello o in forma libera, siano pertinenti rispetto alla finalità di cui al D.lgs. 231/2001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse, cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalanti. Tutte le comunicazioni da parte del Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di *e-mail* - nota/lettera.

Per il contatto con l'OdV, A.R.T.E. ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso cui far pervenire le segnalazioni: organismodivigilanza@artesp.it

L'indirizzo di posta ordinaria è : [Organismo di Vigilanza c/o ARTE – La Spezia - via XXIV Maggio 369 - 19125 La Spezia](#)

Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003

A.R.T.E., titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003, tratterà i dati personali acquisiti mediante la segnalazione, esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati ed in seguito conservati prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni anonime, il conferimento dei dati del segnalante è facoltativo ed un rifiuto di quest'ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di A.R.T.E. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e A.R.T.E., mediante il proprio OdV, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

I dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'OdV sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti dal segnalante non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei propri dati, nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei succitati diritti, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all'OdV responsabile del trattamento, a ciò designato dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003, tramite posta elettronica ovvero tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza di A.R.T.E. agli indirizzi indicati al precedente paragrafo "Modalità di segnalazione".

Gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento.

Ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o tramite i Dirigenti e/o i Responsabili di ufficio, nella propria casella e-mail identificata o tramite posta ordinaria.

Istruttoria ed accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne di A.R.T.E. per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove nel caso, la segnalazione o richiedendo all'Azienda di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede tempestivamente alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni all'Amministratore Unico

Archiviazione della documentazione

L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una directory protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati

dall'OdV e dall'Amministratore Unico.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, in coerenza con quanto già enunciato nella presente procedura, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato, il cui accesso è consentito componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

PARTE SPECIALE

DESCRIZIONE DEI REATI

Reati societari

1. Destinatari e finalità

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di A.R.T.E. la Spezia e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- L'Amministratore Unico (soggetto apicale);
- i dipendenti di A.R.T.E. (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i Soggetti Esterni che svolgono attività di lavoro autonomo, nella misura in cui essi operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse dell'Azienda;
- i fornitori e gli utenti che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse di A.R.T.E..

La presente Parte Speciale del Modello ha dunque l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari, al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari di cui all'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati societari di cui all'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che A.R.T.E. pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, l'Azienda ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato richiamati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dall'Azienda a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di

monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che L'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25 ter, comma 1 D.Lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 D.Lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: "... se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..." le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, poiché:

- per alcuni reati è difficile configurare una condotta che possa essere rilevante in quanto: "... commessi nell'interesse della società..";
- altre fattispecie sono "caricate" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti: in particolare, elencando quali soggetti attivi dei reati societari gli amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza, è ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (.per i reati comuni) o perfino esclusa (per le ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli elencati).

Inoltre, l'esplicito richiamo del comma 1 del citato art. 25 ter alle sole "*sanzioni pecuniarie*", come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

Si riproduce, di seguito, per comodità, il testo dell'art. 25 ter, D.L.gs 231/01:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie.

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo

2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629bis del codice civile la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

I reati societari così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppati in tre tipologie:

A. Le falsità

- artt. 2621 e segg. c.c. False comunicazioni sociali

B. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art.2629 c.c. Operazione in pregiudizio ai creditori
- art.2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

C. Altri illeciti

- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Per ogni tipologia di reato individuata, è qui di seguito riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

A. Le Falsità

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni."

La punibilità e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità e' esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità e' comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore; direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori."

Il nocumento si considera grave quando riguardati un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa invece se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente

considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

In riferimento all'art. 2621 c.c. si precisa, tra l'altro, che l'esposizione dei fatti, cui si riferisce la norma, deve aver ad oggetto fatti materiali falsi. Tra questi ultimi, rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura. In buona sostanza, si tratta di un mendacio attinente a dati storici.

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In altre parole, la fraudolenza, che in passato rilevava solo come elemento psicologico del reato, rileva ora sul piano dell'attitudine ingannatoria della condotta.

Si rileva altresì che la condotta cui si riferisce la norma in commento riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le prime (comunicazioni interorganiche) rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione, di comunicati dagli

amministratori al Collegio sindacale, ex articolo 2429 cod. civ..

Tra le seconde, ovvero tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, va precisato che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti, vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

La norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'articolo 2621c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità (arresto sino a due anni) è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nell'intenzionalità dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

A quanto sino ad ora esposto, deve tuttavia aggiungersi che il comportamento dell'agente è punibile solo nel caso in cui le informazioni false od omesse, siano rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano variazioni del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quelle corrette.

La fattispecie dell'art. 2622 cod. civ. si distingue da quella del precedente articolo 2621 cod. civ. solo per il fatto che si tratta di un delitto in cui il comportamento del soggetto agente è perseguibile solamente se comporta un danno per la società, per i soci o per i creditori.

Ulteriore elemento di diversità va rilevato nella pena, che è differente a seconda che la società sia quotata in borsa o meno.

Nel primo caso il reato è procedibile d'ufficio, e la pena varia da 1 a 4 anni. Nel secondo caso il reato è invece perseguibile a querela di parte, e la pena varia da 6 mesi a 3 anni.

Per gli altri elementi caratterizzanti la fattispecie incriminatrice del reato si rimanda alle considerazioni già svolte sub art. 2621 c.c.

Da ultimo, si evidenzia che le pene per entrambi i reati sono state inasprite con la Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno."

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni."

Il reato in oggetto, ora descritto nell'articolo 173 bis, comma 1, D.Lgs. 58/98 (mentre l'art. 2623 cod. civ. è stato espressamente abrogato), risponde all'esigenza sentita dal legislatore di distinguere il comportamento di chi falsifica i "prospetti" e i "documenti", da quello che ha per oggetto le comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ..

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173 bis e il D.Lgs. 231/01: pertanto, al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per l'Azienda, in quanto non soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 58/98.

Oggetto del delitto in commento sono, infatti, i prospetti richiesti ai fini della sollecitazione dell'investimento (art. 94, D.Lgs. n. 58/98) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (art. 113, D.Lgs. n. 58/98), ovvero dei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto (OPA), o di scambio (OPS), redatti con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni idonee ad indurre in errore o ad occultare dati o notizie.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque rediga materialmente i menzionati documenti esponendo false informazioni od occultando dati e notizie con intenzione fraudolenta.

Nel novellato articolo 173 bis del Testo Unico Finanza, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2623 cod. civ., è rimasta la sola formulazione dell'ipotesi delittuosa, che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

La circostanza che la fattispecie tipica di reato, abrogata nel codice civile, sia stata riproposta nel TUF lascia supporre che il legislatore non l'abbia reinserita tra i reati societari ex D.Lgs. 231/2001 per una mera svista.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

"I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno."

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

La fattispecie si concretizza allorché i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni. Non è ancora pienamente appurato se la fattispecie sia applicabile solo alle società per le quali la revisione è obbligatoria per legge oppure è estensibile alle ipotesi di "revisione volontaria", cioè la revisione adottata per particolari motivi di trasparenza nei confronti degli azionisti e del mercato. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono, appunto, i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Inoltre, l'art. 35 della legge 262/05 ha previsto l'introduzione di due autonome figure delittuose riguardanti l'attività di revisione contabile, inserite nel TUF, agli artt. 174 bis e 174 ter. Tali norme dovranno essere coordinate con la disciplina del codice civile (art. 2624, Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; art. 2635, Infedeltà a seguito di dazione o promessa), non abrogate dalla Legge sul risparmio.

Ne deriva un sistema "a doppio binario", nell'ambito del quale reati aventi un medesimo fatto tipico vengono distinti a seconda che riguardino società di revisione soggette alla disciplina TUF o meno.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

"Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena e' raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime.

3. Le attività sensibili ex art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/01) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, A.R.T.E valuta come "sensibili" le attività poste in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale, anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

PROTOCOLLO

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
fase_1	Amministrazione, Controllo e Gestione	Gestione finanziaria	<p>Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali; - generare riserve occulte o fondi "neri"; - disapplicare i criteri dettati dalla legge e di principi contabili generalmente accettati generando la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio; - determinare mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.
fase_2	Amministrazione, Controllo e Gestione	Predisposizione del bilancio e nota integrativa di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge	<p>Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali; - determinare mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.
fase_3	Amministrazione,	Gestione dei rapporti con l'Amministratore Unico. Redazione, tenuta e conservazione dei	<p>Impedimento dello svolgimento di contratti da parte dell'Amministratore Unico, mediante azioni {indisponibilità agli appuntamenti, ritardo o mancata consegna di documentazione richiesta, o mancata</p>

Controllo e Gestione	documenti su cui lo stesso potrebbe esercitare il controllo.	disponibilità a fornire la documentazione, ecc) od omissioni (di informazioni, dati, documenti, ecc).
----------------------	--	---

4. I reati societari - Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire all'Amministratore Unico ed ai terzi una informazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di A.R.T.E.;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Azienda, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte dei funzionari e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a

disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, A.R.T.E fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di A.R.T.E..
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della A.R.T.E..
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda e sull'evoluzione della sua attività;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'Amministratore Unico;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Azienda;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio attraverso il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore dell'Azienda.

5. I reati societari - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli precedentemente descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono compiere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

6. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere a questi assicurati costanti flussi informativi .

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo organismodivigilanza@artesp.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Reati in materia di sicurezza sul lavoro

1. Destinatari e finalità

Sono Destinatari della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di A.R.T.E. e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- l'Amministratore Unico;
- i dipendenti dell'Azienda (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che A.R.T.E. pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato richiamati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dall'Azienda a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi che L'OdV deve ricevere dai responsabili di settore; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*" è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 1 della citata legge.

E' opportuno ricordare che la materia della Sicurezza sul lavoro, così come quella ambientale,

erano già state oggetto della delega contenuta nella legge 300/00, la quale, però, non aveva trovato attuazione nel D.Lgs. 231/01.

La legge 123/07, dopo sette anni dal conferimento della prima delega, ha introdotto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, tra quelli che potrebbero far sorgere la responsabilità in capo all'Azienda.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura **colposa**, a differenza di tutti gli altri facenti parte il D.Lgs. 231/01, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 septies, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, quali le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa - *rectius* penale - degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

L'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/01, recentemente modificato prevede che:

a) In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

b) Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

c) In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi, delitti cui l'art. 25 septies fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro del Codice Penale, ovvero fanno parte dei "*Delitti contro la vita e*

l'incolumità individuale"

Essi sono:

- art. 589 c.p. Omicidio colposo
- art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della fattispecie di reato.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

"1. Chiunque cagiona ad altri per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

2 bis. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale da:

- soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2, lett c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato.

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la giurisprudenza ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche, anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo".

Oltre a ciò, è doveroso far notare che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamento anormale del lavoratore, laddove per comportamento anormale s'intende l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un

comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

"1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 390 euro.

2. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato "*Lesione personale dolosa*".

L'articolo stabilisce che risponde del delitto di lesione personale dolosa "*chi cagiona una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente*". Non deve trarre in inganno, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la definizione impropria del legislatore, in quanto vi è lesione ogniqualvolta l'agente produce nel soggetto passivo del reato una malattia ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali* (cfr. Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale).

L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. Pen. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma

con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La lesione personale colposa può essere:

○ lieve: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;

○ grave (art. 583 comma 1 c.p.):

a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;

b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

○ gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):

a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile

b) se dal fatto deriva la perdita di un senso;

c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella

d) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'Azienda sono quelle gravi o gravissime.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche; caso, peraltro, rilevante ai nostri fini qui considerati.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, è emerso che l'Azienda ha posto in essere i necessari presidi di controllo delle attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 in materia, attraverso la specifica attività di monitoraggio svolta dal Responsabile Servizio Prevenzione Protezione e dal medico competente.

Al riguardo, il R.S.P.P. effettua le seguenti attività:

- Individuazione e Valutazione dei Rischi;
- Piano di Emergenza;
- Prove di Evacuazione;
- Sopralluogo congiunto con il Medico Competente agli ambienti ed ai luoghi di lavoro;
- Riunione Periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- Documento Programmatico della Sicurezza.

Delitti contro l'amministrazione della giustizia

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

Tale ipotesi di reato si configura come reato "comune" perché può essere commesso da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo, oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costringitiva o quando il denaro o altra utilità vengono offerti e promessi.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

1. "Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni."

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, pena della reclusione non inferiore a due anni."

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e della multa fino a € 516,00."

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".

Tale ipotesi di reato "comune" presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi sia il sospetto che abbia compiuto un reato, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
 - preesistenza di un reato;
 - mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377 bis;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto della condotta incriminata consiste nel:
 - tenere un comportamento, attivo od omissivo, potenzialmente idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
 - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure di coercizione, quali l'arresto il fermo, la cattura o l'accompagnamento.

Il bene-interesse tutelato dalla norma è costituito dal corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato. L'aiuto illecito può essere prestato in qualunque modo e con qualunque mezzo purchè effettivamente idoneo ad intralciare le investigazioni o le ricerche dell'autorità. La giurisprudenza ammette la possibilità di configurare il reato anche in forma omissiva (es.: silenzio, reticenza).

Reati ambientali

(art. 733 bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/141/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Sanzione pecuniaria va da centocinquanta a duecentocinquanta quote".

ILLUSTRAZIONE

La norma punisce la "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione". Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che, ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE.

Art. 137 D.lgs 152/06 – Sanzioni penali

Comma 2

"Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi".

Comma 3

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali

contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote".

Comma 5

"Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte IH del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi".

Comma 11

"Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi".

Comma 13

"Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote".

ILLUSTRAZIONE

Gli illeciti penali presenti in tale normativa si traducono, sostanzialmente, in previsioni

sanzionazione connesse all'inosservanza di talune prescrizioni dettate dalla parte terza del testo unico in materia ambientale (d.lgs. 152/2006). A titolo esemplificativo il primo comma dell'articolo in commento sanziona penalmente "chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (sanzione con arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500,00 a 10.000 euro); tale fattispecie è configurata in forma aggravata ove i suddetti scarichi contengano particolari sostanze pericolose". Ove tale ultima condotta sia posta in essere da chi, pur debitamente autorizzato, non osservi le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dettate dal testo unico, la pena è l'arresto fino a due anni. Ulteriore ipotesi di scarico illegale, in quanto connesse al superamento di valori-limite fissati dalla legge o dalle autorità amministrative competenti, sono previste dal comma 5 dell'art. 137. All'arresto sino a due anni è sottoponibile, invece, chiunque violi le prescrizioni imposte dall'autorità competente, concernenti l'istallazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi, in caso di scarichi di sostanze pericolose. Per scarico si intende qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Per acque reflue industriali si intendono quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quella meteoriche e di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le attività esercitate nello stabilimento. Il comma 11, invece, sanziona con l'arresto sino a tre anni l'inosservanza di divieti di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di cui all'art. 103, nonché di quelli diretti nelle acque sotterranee nel sottosuolo di cui all'art. 104. Viene, altresì, corredata di sanzione penale l'inosservanza delle prescrizioni regionali assunte in conformità alle norme del testo unico e dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque oltre ad essere punito il titolare di uno scarico che non consenta l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo a norma del testo unico.

Infine, il comma 13, sanziona lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Art. 256 D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni" (d.lgs. 152/06, art. 256, comma 4).

Comma 3

"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. " (d.lgs. 152/06, art. 256, comma 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi".

Comma 5

"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni". (d.lgs. 152/06, art. 256, comma 4)."

Comma 6, primo periodo

"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote".

ILLUSTRAZIONE.

Tale fattispecie costituisce un illecito contravvenzionale e consiste nel porre in essere attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, ai sensi delle norme del testo unico. La pena è l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro ove le fattispecie abbiano ad oggetto rifiuti non pericolosi, mentre ove riguardino rifiuti pericolosi è irrogabile la più elevata sanzione dell'arresto da sei mesi a due anni. In tale ipotesi, congiunta vi è l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro. Tale ultima sanzione è irrogabile, altresì, a carico di chiunque realizza e gestisce una discarica non autorizzata. Anche in relazione a tale fattispecie, peraltro, si prevede una sanzione più elevata (l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 5.200,00 sino a 52.000,00 euro) nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. A corredo di tale ultima fattispecie, si prevede che alla sentenza di condanna, anche se patteggiata, consegua la confisca obbligatoria dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Il quarto comma dell'articolo in commento, considera le medesime condotte sino ad ora descritte quali configurazioni attenuate, qualora vengano poste in essere, tra l'altro, senza l'osservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni con sanzioni dimezzate.

Art. 257 D.Lgs 152/06 - Bonifica dei siti

Comma 1

"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione pecuniaria fino a

duecentocinquanta quote."

Comma 2

"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote".

ILLUSTRAZIONE.

Il reato in commento, punisce la condotta di chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, senza provvedere alla relativa bonifica a norma del testo unico. La sanzione prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno o - l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Come per le fattispecie di cui all'articolo precedente, la sanzione è aumentata ove l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (arresto da 1 a 2 anni ed ammenda da 5.200,00 a 52.000,00 euro). Al giudice che pronunci condanna, anche se patteggiata per tale reato, come per quelli precedenti, è attribuita la facoltà di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, alla esecuzione di interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

Art. 258 D.Lgs 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

"Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote".

Art. 259 D.Lgs 152/06 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

"Chiunque punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti

elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è

La pena è aumentata In caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote”.

Art. 260 D.Lgs 152/06 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività”.

Comma 2

"Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività”.

ILLUSTRAZIONE.

In relazione al traffico di rifiuti gli articoli 259 e 260 riproducono il distinguo effettuato dal previgente d.lgs. 22 del 1997 fra la spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito ai sensi di specifiche norme comunitarie, e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In particolare, la prima delle citate previsioni, sanziona penalmente chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento cee 259 del 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencate nell'allegato 2 del citato regolamento in violazione dell'art. 1 comma 3 lettere A, B, C e D del regolamento stesso. La pena prevista è l'ammenda da 1.550,00 a 26.000,00 euro congiunta all'arresto sino a due anni (sanzione aumentata sino ad un terzo ove la spedizione concerne rifiuti pericolosi). Alla condanna, anche se patteggiata, consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 260 sanziona, invece, chiunque, al fine di conseguire un

ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il medesimo disposto prevede una configurazione aggravata ove oggetto materiale del reato siano rifiuti ad alta radioattività. Le pene previste sono, per la configurazione base, la reclusione da uno a sei anni, mentre, per l'ipotesi aggravata, la reclusione da tre ad otto anni. Con la condanna, anche se conseguente a patteggiamento, il giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente ed anche in tale ipotesi, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Art. 260-bis D.Lgs 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote".

Comma 7, secondo e terzo periodo

"Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote".

Comma 8

"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo)".

Art. 279 D.Lgs. 152/06 - Sanzioni

Comma 5

"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote".

Art. 3 L. 549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote".

Art. 8 D.Lgs. 202/07 - Inquinamento doloso

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività".

Art. 9 D.Lgs. 202/07 - Inquinamento colposo

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi”.

1. Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere dall'Amministratore Unico, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Inoltre, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati ambientali;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

2. Aree a rischio

In sede di mappatura è stata identificata l'attività di smaltimento rifiuti a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati di natura ambientale

3. Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

4. Smaltimento rifiuti

Dall'analisi effettuata sulla documentazione raccolta, si rileva che A.R.T.E., in merito allo

smaltimento dei propri rifiuti si affida ad Azienda di SS.PP.LL. che fornisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento.

Ci si rimanda a detti accordi per la prassi applicativa della fattispecie.

Nel caso invece di rinvenimento in aree di cantiere e/o in aree di proprietà o gestione dell'Azienda di materiali oggetto di smaltimento pericolosi (es.: amianto), e non (es.: calcinacci) A.R.T.E. procede secondo la normativa di legge.

5. Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
- b) con riferimento alle attività di verifica, l'OdV provvede a:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
 - esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Reati contro la Pubblica amministrazione

1. Destinatari e finalità

Si individuano quali Destinatari della parte speciale del MOG 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- l'Amministratore Unico
- i dipendenti dell'Azienda
- gli utenti

In virtù di apposite clausole contrattuali e limitatamente ad alcune attività sensibili cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse di ARTE; i fornitori, gli utenti che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse dell'Ente.

Tra i Soggetti Esterni vanno ricompresi tutti coloro che, in sostanza, operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse di A.R.T.E..

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica amministrazione, di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001

Più specificamente, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati contro la P.A. di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che A.R.T.E. pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, l'Ente ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato
- riprendere e specificare, ove possibile a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (es.: riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo, divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti;ecc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della parte Speciale del Modello;
- fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: la definizione dei flussi informativi che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; la descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la

puntuale verifica in accordo al proprio piano di attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 rubricato: " *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n.1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, lett. c, d, ed e,*

Trattasi dei seguenti reati previsti dal codice Penale:

- art.316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n.1, Truffa;
- art.640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 ter Frode informatica
- art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.

Occorre preliminarmente specificare che " Ente della pubblica amministrazione" è qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Segue la enunciazione degli articoli del codice Penale ed un sintetica illustrazione del reato.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa altresì che:

- l'elemento oggettivo può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute);
- è un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato;
- il reato si consuma nel momento in cui l'erogazione viene conseguita ed è ammissibile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Art. 640 c.p. Truffa

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Si precisa che il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria il cui elemento materiale consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i ed artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto "per erogazione pubblica" va intesa *"ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea"*.

La fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da:
 - contributi;
 - finanziamenti;
 - mutui agevolati;

- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene:
 - dallo Stato;
 - da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
 - dalla Comunità Europea;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede *"un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti"*.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615 ter c.p..

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico;
- il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo;

- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

Con riferimento a questa prima famiglia di reati contro la P.A. (art. 24 D.Lgs. 231/01), le norme prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da € 103 a € 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da 1 a 5 anni e la multa da € 516 ad € 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà"

La condotta criminosa si realizza allorché si contravviene alle regole di trasparenza imposte dall'Amministrazione ai fini della partecipazione a gare indette dalla medesima.

La norma punisce pertanto chiunque ponga in essere atti diretti a impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni.

Con riferimento al rischio di commissione di questo reato A.R.T.E. vanta come "sensibili" le attività poste in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni.

PROTOCOLLO

A.R.T.E. NELLA QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE ART. 353 C.P.

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
Fase 1	Ufficio gare	Predisposizione elenco Ditte	Individuazione delle candidature, nelle procedure ristrette e negoziate, in violazione dei principi di correttezza, trasparenza e imparzialità
Fase 2	Ufficio gare Chiunque abbia accesso ai documenti della procedura	Divulgazione elenco Ditte invitate	- divulgazione anticipate dei nominativi degli operatori economici che hanno chiesto di essere invitati e/o che ammessi a partecipare alla gara
Fase 3	Ufficio gare Chiunque abbia accesso ai documenti della procedura	Alterazione Documentale e relativa custodia	Sottrazione, alterazione, aggiunta di documenti del procedimento di gara Manomissione o rimozione degli elenchi a garanzia dell'integrità dei plichi e/o delle buste di offerte

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Concussione e Corruzione", così recita:

- 1. "In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi*

dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.”

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 317 Concussione;
- art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio;
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 bis Circostanze aggravanti;
- art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari;
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 Pene per il corruttore;
- art. 322 Istigazione alla corruzione;
- art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione, a titolo esemplificativo, delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 317 c.p. - Concussione

“II pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico

servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli”.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio che costringe o induce taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;
- è un reato riconducibile soltanto al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa.

Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio tra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta. Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico Servizio.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche

se apparentemente e formalmente regolare e, quindi, contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Costituisce circostanza aggravante l'aver il fatto di cui all'articolo 319 per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 bis c.p.)".

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

"Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato".

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

"Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e

nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un „atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di denaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli precedentemente descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono compiere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

REATI INFORMATICI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i soggetti individuabili quali Destinatari del presente modello organizzativo, nonché dai Consulenti esterni coinvolti nella fattispecie di Attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione di reati informatici.

Più segnatamente, Arte, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, conscia, dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica.

In particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi e la garanzia della massima continuità del servizio.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la

protezione dell'integrità, delle disponibilità, delle confidenzialità dell'informazione automatica e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Alla luce di queste considerazioni, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Arte si pone sono i seguenti :

Riservatezza: garanzia che un determinato dato, sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati.

Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di transizione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo.

Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede divieto per tutti i destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento ;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazione relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto , i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante l'utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisti con il loro espresso consenso nonché applicazione/software che non siano state preventivamente approvate dall'Azienda o la cui provenienza sia dubbia;
- 5). evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di Arte se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- 6) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc.);
- 7) evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;
- 8) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- 9) utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- 10) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo al responsabile di settore eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- 11) impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;

- 12) astenersi dall'effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e software;
- 13) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- 14) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e di applicazioni dell'Azienda;
- 15) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI INFORMATICI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231.2001, sono le seguenti:

Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi segue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione di ruoli di (I) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (II) progettazione ed esercizio, (III) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:

- essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:

- 1) Individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: (I) errori e malfunzionamenti, (II) frodi e furti, (III) software dannoso, (IV) danneggiamenti fisici, (V) sovraccarico del sistema. (VI) mancato rispetto della legislazione vigente;
- 2) Individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
- 3) Identificazione delle possibili contromisure;
- 4) Definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'attività dell' Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i Dirigenti e i Responsabili di settore , in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra i succitati e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico secondo i criteri già specificati nella Parte Generale.

PARTE SPECIALE - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 bis afferente tutti i delitti informatici compresi quelli innovati ed introdotti *ex novo* dalla medesima legge.

L'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere e), d) ed e).

I reati indicati in questa disposizione di legge sono riconducibili a queste tipologie di reato:

1. Le falsità

- (art. 491 bis. c.p.) Documenti informatici

2. Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

- (art. 615 ter c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- (art. 615 quater c.p.) Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici a telematici
- (art. 615 quinquies c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

3. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti

- (art. 617 quater) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- (art. 617 quinquies) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

4. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

- (art. 635 bis) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- (art. 635 ter) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- (art. 635 quater) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- (art. 635 quinquies) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

5. Delitti contro il patrimonio mediante frode

- (art. 640 quinquies) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della singola fattispecie.

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti, rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, è stata modificata dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha soppresso il secondo periodo dell'articolo ed ha aggiunto la locuzione "avente efficacia probatoria" specificando la nozione di documento informatico rilevante ai fini dell'applicabilità del titolo del codice penale sulle falsità in atti.^{1.2} Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il bene giuridico protetto dal precetto in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, per la gran parte, tramite sistemi informatici.

Per "sistema informatico" deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto;
- il reato è di mera condotta e si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra descritte ovvero accede al sistema informatico, senza che sia necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, diffonde, riproduce, comunica o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5164 a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater cp.

Il reato previsto dal precetto è un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nel procurarsi, diffondere, riprodurre, comunicare o consegnare *password* per l'accesso ad un sistema;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico* in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di

procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno;

- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte.

Due sono le aggravanti previste dal secondo comma della norma in esame: l'una afferisce alla natura del sistema informatico, l'altra al soggetto che compie la violazione.

Art 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.32.

Il reato *de quo* è stato oggetto di sostanziali modifiche da parte della legge 48/08 che ha letteralmente sostituito la norma originaria, introdotta per la prima volta nel sistema penale dalla legge n. 547/1993. E⁵ stato, invero, necessario un adeguamento a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa nel senso di un maggiore severità nella configurazione del reato.

Il reato oggi delineato è un reato di pericolo astratto.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel produrre, riprodurre, procurarsi, importare, diffondere, comunicare, consegnare e mettere a disposizione di altri virus informatici;
- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema;
- il reato si consuma nel momento in cui delle condotte viene realizzata senza che rilevi il conseguimento dello scopo lesivo.

3 Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona

offesa,

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3. da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.*

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 bis c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nell'intercettazione, interruzione o impedimento delle comunicazioni di un sistema informatico o telematico o di più sistemi in comunicazione tra loro, ovvero nel rivelare con qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di predette comunicazioni;
- l'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame. Esse sono:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Si precisa che :

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'installazione delle apparecchiature idonee a violare la segretezza delle comunicazioni;
- l'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico* inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione;
- il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 quater c.p..

1.4 Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Il reato è stato ridelineato dalla legge 48/08 che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di "danneggiamento", non tenendo conto delle specificità afferenti i beni informatici.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software);
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico* inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato;
- il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

Costituisce circostanza aggravante il reato il fatto che sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,

deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma è stata introdotta *ex novo* dalla legge 48/08.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie di reato è stata introdotta dalla legge n. 48/08. In ossequio a quanto previsto nella Convenzione ratificata con la medesima legge, la fattispecie dell'art. 635 bis c.p. è stata sdoppiata ovvero le condotte penalmente rilevanti sono state ripartite in due distinte fattispecie. E' stata altresì introdotta una ulteriore specificazione dei possibili e peculiari comportamenti lesivi dei sistemi informatici o telematici.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione

da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 ter c.p.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

1.5 Delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 48/08. Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs, 7 marzo 2005, n. 82);
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico* che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

Ambito applicativo dei reati informatici rispetto ad ARTE

Dall'analisi effettuata sulla documentazione raccolta, e sulle interviste svolte in loco, si rileva che l'Azienda, in merito alla verifica dei supporti informatici si affida alla Società Liguria Digitale S.c. p.a. essendo la stessa strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente MOG si fa espresso rinvio alla normativa legislativa regolamentare e contabile applicabile all'Azienda ed in particolare alle seguenti disposizioni che, anche se materialmente non allegate, formano parte integrante del presente Modello:

- Norme legislative statali e regionali disciplinano l'attività aziendale;
- Norme di contabilità statali e regionali vigenti
- Regolamenti aziendali codificati;
- Pianta organica aziendale;
- CCNLL Aziendali;
- Legge 190/2012 e relativi provvedimenti attuativi;
- Provvedimenti amministrativi di Autorità di Vigilanza

Modulo segnalazione all'OdV

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Dlgs. N. 231/2001 " Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche , delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica " ovvero della violazione o dell'esclusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico

Autore del comportamento oggetto della segnalazione :

Descrizione del comportamento oggetto della segnalazione:

Dati del segnalante :

NOME _____

COGNOME _____

TELEFONO _____

EMAIL _____

Data

Firma